



# CerPedia

*IL PORTALE RSE PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO*

*I gruppi di autoconsumatori e clienti attivi che agiscono collettivamente in edifici e condomini.*



## I GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E CLIENTI ATTIVI CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI E CONDOMINI.

I gruppi di autoconsumatori rinnovabili e clienti attivi che agiscono collettivamente sono composti da clienti finali e/o produttori titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. Per questi gruppi è richiesto che:

1. l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione sia prodotta con impianti di generazione ubicati nelle aree afferenti all'edificio / condominio (es. aree verdi, pertinenze comuni) o in aree nella piena disponibilità di uno o più clienti finali facenti parte della configurazione (es. box privati, cortili privati). In questa casistica rientrano anche sezioni di impianti di produzione, purché l'energia elettrica prodotta sia oggetto di separata misura ai sensi del [TIME](#) (Testo Integrato Misure Elettriche).
2. Per gli autoconsumatori collettivi rinnovabili, la partecipazione alla configurazione non costituisca l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private;



Per entrambe le tipologie di gruppi, l'impianto di produzione può essere gestito da un produttore interno al gruppo o da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione e soggetto alle istruzioni del gruppo. L'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio e, in questo caso, il referente della configurazione richiede il rilascio di una liberatoria al cliente finale.

CONFIGURAZIONI Afferenti ALLA CLASSE	FONTE DI GENERAZIONE	TIPOLOGIA DI UTENTI	REFERENTE
Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (art.2 - dlgs. 199/21)	Rinnovabili	Clienti finali / produttori <sup>(*)</sup>	Cliente finale o legale rappresentante (**)
Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (art. 14, dlgs. 210/21)	Tutte		
(*) scelto dal gruppo d'autoconsumo.			

## RIFERIMENTI

- Direttiva (UE) 2019/944 del parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione): [link](#)
- Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione): [link](#)
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ([GU Serie Generale n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42](#))
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 - Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233) ([GU Serie Generale n.294 del 11-12-2021](#))
  - Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso: [link](#)
  - Aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso: [link](#)
  - Decreto incentivi CACER: [link](#)
  - Le regole operative del GSE: [link](#)
  - Informazioni utili: [link](#)

